

TRIBUNALE CIVILE
DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
ISTANZA EX ART. 669 DUODECIES C.P.C.

CATACCHIO AVE nata a Taranto l'01.04.1973 residente a Monteiasi VIA ROMA n. 198 CF: CTCVAE73D41L049, **SAMPIETRO CIRO** nato a Monteiasi il 12/06/1974 residente in Monteiasi Gramsci n.15 CF: SMPCRI74H12F531G con domicilio eletto in Ostuni via A. Diaz n. 77/A, presso lo studio dell'Avv. Mariaconcetta Milone, C.F.: MLNMCN81A42G187K, PEC: milone.mariaconcetta@coabrindisi.legalmail.it, fax n. 0831/1701237, che li rappresenta e difende, giusta mandato in calce all'originale del presente atto

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588) in persona del Ministro p.t., **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** (80018500829), in persona del Direttore Generale pro tempore, come in atti rappresentato e difeso.

PER L'ATTUAZIONE

dell'ordinanza cautelare di accoglimento totale n. cronol. 22632/2021 del 26/10/2021 RG n. 3548/2021 Tribunale di Messina emessa *inter partes*

PREMESSO CHE

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., gli istanti hanno chiesto che fosse riconosciuto il valore abilitante del titolo posseduto, alla luce della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente che, da un lato, ha continuato a



richiedere l'abilitazione all'insegnamento, quale requisito di accesso ai concorsi, e dall'altro, a partire dal concorso, previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017, identifica l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, con il conseguimento dei 24 CFU.

2. Nello specifico gli istanti hanno concluso richiedendo a codesto On.le Tribunale di ***“ACCERTARE E DICHIARARE che i ricorrenti dispongono di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal titolo di studio congiunto ai 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche e, per l'effetto, ORDINARE al Ministero convenuto che essi possano spendere detta abilitazione ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto personale docente.***

3. Codesto Giudice, preso atto del ***“possesso dei titoli di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) del d.lgs. 59/2017”*** da parte degli istanti, e quindi dell’***“accertato possesso del titolo abilitante”*** ha altresì affermato che ***dichiarato “che i ricorrenti possiedono un titolo che consente l’inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle GI del personale docente ed educativo, classe di concorso A30 e A56, valide per il biennio 2020-2022, e l’eventuale nomina a tempo determinato con precedenza da parte del D.S. dell’I.S. “San Francesco Di Paola” di Messina ove hanno presentato istanza di MAD per l’a.s. 2021-2022”.***

4. Nel merito l'On. Giudicante ha affermato infatti che una diversa interpretazione della surrichiamata normativa ed in particolare dell'art. 2 del DM 374/2017 ***“appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento”.***

5. Quanto all'efficacia temporale del provvedimento il Giudicante ha precisato che ***“anche l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti”*** che versino nella medesima situazione degli odierni deducenti.

6. Il richiamo alle *chances* di impiego costituite dalla “Messa A Disposizione” attiene esclusivamente all'esigenza cautelare all'epoca sottesa al ricorso, ma l'accertamento del diritto, ossia l'abilitazione in possesso dagli odierni istanti, è chiaramente dichiarata nell'ordinanza in questione.

7. Difatti, l'ordinanza è stata ritualmente comunicata alle controparti tanto che l'AT di Taranto – ***in forza del titolo abilitante riconosciuto nell'ordinanza*** cautelare, ha individuato gli istanti quali destinatari di incarico annuale presso l'I.C. L. Pirandello di Taranto.



8. Gli istanti, infatti, hanno preso servizio in data 02.09.2022 per svolgere un incarico di supplenza fino al 30.06.2023.

9. La posizione dei ricorrenti nella I fascia GPS è stata ratificata dall'USP di Taranto ed è stata oggetto di uno **specifico decreto di convalida** da parte dell'AT di Taranto che ha riconosciuto la pacifica efficacia dell'ordinanza temporale in questione.

10. Tuttavia, con decreti del 30.06.2023 prot. n. 9419/2023 e prot. n. 9435/2023 il Dirigente dell'USP di Taranto, ha disposto, **dopo un anno dalla ratifica e convalida del titolo abilitante in loro possesso**, l'esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria di I fascia delle GPS disconoscendo l'esecutività dell'ordinanza di cui oggi si invoca l'attuazione.

11. In particolare, sul punto la resistete ha affermato che *“il dispositivo del provvedimento cautelare de qua riguarda la possibilità di stipula di contratti a tempo determinato a seguito di messa a disposizione, e che pertanto non impingerebbe il permanere in I fascia delle graduatorie Provinciali per le supplenze”* e che *“il provvedimento cautelare non coinvolge gli anni scolastici successivi a quello di emanazione dell'ordinanza”*;

12. Orbene è evidente che il riferimento all'anno scolastico 2021/2022 si riferisce alla sola circostanza che giustifica l'interesse ad agire in via cautelare, ma l'accertamento compiuto dal giudice del diritto dell'istante, connesso al possesso del titolo abilitante all'insegnamento, non è affatto limitato, anzi espressamente esteso dal Giudicante quando afferma che l'inserimento nella graduatoria del personale abilitato deve essere ammesso non solo per il triennio in vigore, **ma anche per i successivi**;

13. Come noto, l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale intanto presuppone **“l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni”** (v. Cassazione civile , sez. III , 05/06/2020 , n. 10806) e deve essere effettuata non limitandosi alla lettura del dispositivo, bensì considerando l'intero provvedimento; la giurisprudenza ha difatti più volte chiarito che *“il giudice è onerato di effettuare una interpretazione della sentenza avendo riguardo non solo al dispositivo, che costituisce sintesi del contenuto precettivo della stessa, ma anche alla motivazione. Solo dalla lettura combinata di tali elementi si può, infatti, cogliere l'essenza della decisione e l'estensione del giudicato, interno od esterno, a maggior ragione quando dalla lettura del solo dispositivo residuino dei dubbi in merito alla portata applicativa della sentenza”* (v., ex multis, Corte



appello Brescia sez. I, 02/02/2022, n.113);

14. D'altro canto, non avrebbe alcun senso che sulla base dell'accertato possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, la ricorrente possa lavorare per un solo anno scolastico; il riferimento all'a.s. 2021/2022 contenuto nel dispositivo dell'ordinanza ha una valenza esplicativa ma non limitativa del diritto. In altre parole, accertata la qualità del titolo di abilitazione che consente agli interessati di essere inseriti in prima fascia non solo nel triennio in vigore, ma anche quelli successivi, il Giudicante ha ritenuto di precisare che mediante il provvedimento cautelare all'epoca gli istanti avrebbero potuto lavorare mediante l'istanza di MAD presentata per l'a.s. 2021/2022, e non ha mai affermato invece che potessero lavorare "SOLO" per quel dato periodo.

15. Il decreto di convalida emesso dall'Amministrazione in esecuzione del titolo giudiziale e valido per il successivo anno scolastico 2022/2023 ha quindi piena validità e fondatezza;

16. Qualora controparte avesse voluto opporsi al comando impartito dal Giudicante avrebbe potuto, alternativamente o cumulativamente, proporre reclamo avverso l'anzidetta ordinanza, oppure instaurare il giudizio ordinario, all'esito del quale il Giudicante avrebbe dovuto confermare o revocare la statuizione cautelare.

17. Invece controparte, del tutto arbitrariamente, ha voluto dare una lettura restrittiva al provvedimento in questione, sebbene il provvedimento sia posto a tutela del fondamentale diritto al lavoro dei deducenti, che difatti ora rischiano di restare inoccupati per il resto del tempo.

18. La condotta di controparte è gravemente colpevole in quanto è fuor di dubbio che l'ordinanza cautelare sia un provvedimento che non ha esaurito la sua efficacia considerato il suo chiarissimo contenuto ed il suo scopo di tutelare il diritto al lavoro dei richiedenti; pertanto, l'unica interpretazione consentita è quella per cui il possesso del titolo abilitante, sancito dall'a.s. 2021/2022, perdura anche nel periodo successivo (come infatti chiarito già nell'ordinanza);

19. In definitiva, è interesse e diritto degli istanti ottenere la piena ed immediata attuazione di quanto disposto in via cautelare per tutte le motivazioni già espresse nel ricorso e richiamate nella suindicata ordinanza, e quindi

CHIEDE

che il Giudice della cautela, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia:



1. DETERMINARE le modalità dell'attuazione dell'ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 22632/2021 del 26/10/2021 RG n. 3548/2021 Tribunale di Messina, disponendo che il possesso del titolo abilitante all'insegnamento da parte dei ricorrenti, oggetto dell'accertamento giudiziale, non espliciti l'efficacia limitata all'a.s. 2021/2022 e, per l'effetto, **DISPORRE** con ordinanza i provvedimenti necessari e/o opportuni ad assicurare ai ricorrenti l'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle G.I.

Con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario

Documenti come da separato indice.

Ostuni–Messina, li 10 agosto 2023

Avv. Mariaconcetta Milone

